



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

30/03/2022 CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 19680 Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19

OGGETTO: Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.

Tenendo conto del Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 *“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”*, facendo seguito alla Circolare n. 60136 del 30/12/2021 *“Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)”* e alla Circolare n. 9498 del 04/02/2022 *“Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2”* si aggiornano le indicazioni sulla gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.

Casi COVID-19

Le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell'**isolamento**.

Valgono le stesse indicazioni contenute nella Circolare n. 60136 del 30/12/2021 *“Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).”*

Contatti stretti

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'**autosorveglianza**, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Gli **operatori sanitari** devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato.

II DIRETTORE GENERALE

**f.to Dott. Giovanni Rezza*

Il Direttore dell'Ufficio 5
Dott. Francesco Maraglino
Dott.ssa Anna Caraglia
Dott.ssa Alessia D'Alisera
Dott.ssa Federica Ferraro
Dott.ssa Monica Sane Schepisi